

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VENNERI 3 A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA LUNGO
BUSENTO TRIPOLI SNC
Numero REA: CS - 176364
Codice fiscale: 02600540781
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2021 - Statuto completo	2
--	---

che, a mia domanda, lo approva e lo conferma e con me lo sottoscrive, su cia-

scun foglio e a margine dell'allegato, alle ore diciassette e minuti venti.

Scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccani-

co, occupa otto pagine per intero e parte della nona fin qui di tre fogli.

F.to: Gina Muraca, Stanislao Amato

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita una società cooperativa sociale di tipo misto a responsabi-

lità limitata denominata "**SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VENNERI**

3 A R.L.".

ART. 2) La cooperativa ha sede nel Comune di Cosenza all'indirizzo risultante

dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter

disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e/o sopprimere ovunque sedi se-

condarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, ovvero di trasferire

la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deli-

berare la istituzione e/o soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della

sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3) La durata della società è fissata in anni cinquanta, a decorrere dalla sua

legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei

soci.

TITOLO II

SCOPI – OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4) La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità

	limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ART. 5) A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 6) La Cooperativa non ha finalità di lucro, è retta dai principi di mutualità e dell'assistenza, operando sulla base dei principi di elevazione morale, sociale e culturale, sviluppando tutte le attività e le iniziative atte a contribuire a tale elevazione ed è sottoposta alla normativa di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Essa si prefigge di:	
	1) procurare ai soci condizioni di lavoro più favorevoli di quelle offerte dal mercato, perseguendo l'obiettivo della piena occupazione, con l'inserimento lavorativo, in particolare, di persone svantaggiate;	
	2) incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;	
	3) concorrere alla promozione di servizi sociali, anche in collegamento con gli	

	Enti locali;	
	4) rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile, in applicazione delle	
	leggi Regionali e Nazionali, attraverso l'acquisizione e la gestione in appalto di	
	progetti previsti dalle suddette leggi.	
	La Cooperativa si propone in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:	
	- svolgere servizi ecologici, di tutela ambientale e di bonifica di aree, parchi e	
	giardini pubblici e/o privati;	
	- svolgere servizi di pulizia, di custodia e piccola manutenzione di strutture, edifi-	
	ci e immobili pubblici e/o privati;	
	- fornire la manodopera per attività di trasporto, trasloco, asportazione di materia-	
	le per conto di committenti pubblici e/o privati. Detti servizi si potranno svolgere	
	tramite stipula di convenzioni e/o contratti con organismi pubblici e/o privati. La	
	cooperativa si propone, inoltre, di incentivare nel territorio la promozione di ogni	
	altra iniziativa con finalità sociali (habitat, tempo libero, cultura, sport, diverti-	
	mento, intrattenimento ecc.) allo scopo di elevare le condizioni culturali, profes-	
	sionali e materiali di vita dei soci e della collettività. Si propone, infine, di con-	
	correre concretamente ed in maniera adeguata alla diffusione ed all'affermazione	
	della libera cooperazione;	
	- assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la cura, la sorveglianza, la sal-	
	vaguardia e quant'altro attiene prevalentemente agli aspetti educativi;	
	- assistenza a domicilio agli anziani, agli invalidi e ai portatori di handicaps, im-	
	pegnandosi a ciò che attiene ad una sana e dignitosa esistenza e quindi inserita	
	nel contesto sociale e, anche, in casi di degenza presso ospedali, case di cura, e	
	luoghi di villeggiatura;	
	- servizi domestici e familiari in genere attraverso la opportuna organizzazione	

	del lavoro dei soci;	
	- raccolta di dati concernenti inchieste statistiche di pubblico interesse relativi al	
	campo urbanistico, economico, anagrafico, sanitario e alla condizione sociale dei	
	cittadini italiani e stranieri;	
	- esecuzione, tramite appalti e convenzioni, di lavori edili e non con particolare	
	riferimento a tutto quanto concerne l'abbattimento di barriere architettoniche;	
	- gestione, su concessione degli enti proprietari, pubblici e/o privati, di asili nido,	
	scuole materne, mense scolastiche e aziendali di quartiere, lavanderie, campeggi,	
	alberghi, centri culturali, ricreativi e sportivi, assistenziali e centri di educazione	
	psicofisica per anziani, portatori di handicaps ed inabili al lavoro;	
	- gestione di progetti integrati nel settore agricolo, foreste, caccia e pesca, turi-	
	simo, agriturismo, tempo libero, artigianato, beni ambientali e culturali, compresa	
	la manutenzione delle opere infrastrutturali;	
	- esecuzione, per conto di Enti pubblici e privati, di lavori edili, stradali, idraulici,	
	termici, elettrici, disinfezione e disinfestazione, nonchè di ripristino e rinnovazio-	
	ne, in collaborazione con consorzi competenti, per la bonifica di impianti idrici,	
	anche partecipando a gare di appalto di qualunque genere purchè consentito dalla	
	legge;	
	- attività boschiva, taglio e pulizia di boschi, vendita del legname, taglio e pulitu-	
	ra del legno;	
	- riparazione e manutenzione di attrezzature, articoli ed oggetti pe uso domestico	
	e non;	
	- raccolta, trattamento e depurazione delle acque;	
	- raccolta, smaltimento e trasporto di rifiuti urbani e non, di rifiuti speciali, peri-	
	colosi e ferrosi;	

	- produzione di compost;	
	- demolizione carcasse;	
	- recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e	
	biomasse;	
	- attività di rimozione e smaltimento di strutture ed elementi in amianto;	
	- altre attività di risanamento e gestione dei rifiuti;	
	- lavori di edilizia in genere: costruzione, manutenzione e riparazione;	
	- lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, civili e	
	industriali, impianti idrici, condizionamento, riscaldamento e produzione di ener-	
	gia soprattutto alternativa;	
	- trasporti conto proprio e conto terzi;	
	- attività di logistica in generale; gestione di magazzini di deposito per conto pro-	
	prio e conto terzi;	
	- autofficina - elettrauto (meccatronica), gommista, carrozzeria, soccorso strada-	
	le, revisione autoveicoli, automezzi pesanti e bus;	
	- nolo attrezzature;	
	- autolavaggio e soccorso stradale;	
	- fornitura carburanti e lubrificanti, gasolio, gpl, gas ed energia elettrica;	
	- servizi di prenotazione di prestazioni sanitarie, call center, sportelli al pubblico,	
	contact center;	
	- servizi di consulenza ed assistenza informatica, sviluppo e manutenzione siti	
	web, software e applicazioni, data entry, digitalizzazione ed archiviazione docu-	
	menti, censimenti e servizi di georeferenziazione, vendita (minuto ed ingrosso)	
	software ed hardware, elaborazione dati conto terzi, servizi di gestione archivi	
	documentali;	

7 di 28

	- attività socio assistenziali: gestione di laboratori protetti e centri diurni, compa-	
	gnia ed aiuto a domicilio ad anziani, disabili e persone bisognose e non autosuffi-	
	cienti; baby parking, pets-sitting, attività riabilitative, social housing, servizi di lu-	
	doteca, animazione ed attività educative e di socializzazione;	
	- prevenzione, terapia, riabilitazione a livello individuale, familiare e sociale;	
	allestimento e gestione di spettacolo di teatro ragazzi, in funzione preventiva, e-	
	ducativa e riabilitativa; organizzazione di feste e manifestazioni di animazione;	
	attività di promozione dell'informazione sui temi riguardanti la prima infanzia;	
	- istituzione e gestione di case di riposo, case famiglia, case protette e strutture	
	chiamate "dopo di noi";	
	- organizzazione e gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere,	
	servizi di doposcuola, gestione di strutture educativo-assistenziali per i minori; i-	
	stituzione e gestione di centri polifunzionali, centri sociali, centri ludici con an-	
	nessi servizi all'utenza.	
	La partecipazione a gare e appalti pubblici e privati anche in forma di raggruppa-	
	mento/ATI di imprese negli ambiti sopra elencati.	
	Si propone, altresì, di promuovere la crescita morale, culturale e politica dei soci	
	e dei cittadini, favorendo la loro formazione al fine di qualificarne le prestazioni	
	professionali e di garantire a tutti i soci trattamenti economici adeguati in relazio-	
	ne alla quantità e al tipo di lavoro svolto, avendo un costante riferimento alla più	
	ampia applicazione del C.C.N.L.	
	ART. 7) La Società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e	
	finanziarie, atte al raggiungimento degli scopi sociali, ed usufruire di tutti i bene-	
	fici previsti dalle leggi presenti e future sulla Cooperazione.	
	La Società, inoltre, potrà partecipare a Società, Enti e Consorzi, in qualsiasi for-	

ma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente Statuto Sociale.

La Società viene iscritta nel Registro Prefettizio - Sezione Cooperazione Sociale, onde poter usufruire delle agevolazioni previste ai fini tributari, contributivi e finanziari.

TITOLO III

SOCI

ART. 8) Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci operatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

· **Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo

10 di 28

	nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo com-	
	petente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie	
	che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della do-	
	manda di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	– i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	– l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio	
	mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle nor-	
	me fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su	
	domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunica-	
	ta all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventual-	
	mente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta dagli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva con-	

	vocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 10) Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto	
	verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli am-	
	ministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il	
	prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al tribunale.	
	ART. 11) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si	
	considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimen-	
	to delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agi-	
	re esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 12) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quo-	
	ta e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della coope-	
	rativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali e-	

13 di 28

	del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti	
	mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-	
	cato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 14) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei con-	
	fronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contrat-	
	to sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostan-	
	ziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in	
	materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccoman-	
	data.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribu-	
	nale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	ART. 15) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione del-	
	la quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la	
	divisione.	

	ART. 16) Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al	
	rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in pro-	
	porzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il	
	rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della so-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'artico-	
	lo 2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamen-	
	to dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclu-	
	sione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine so-	
	no responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano	
	le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liqui-	
	dazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli	
	obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che	
	decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritira-	
	te dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla ri-	
	serva ordinaria.	

TITOLO IV

PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO

ART. 17) Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 18) Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste

	dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.	
	ART. 19) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 20) L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed	

il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

ART. 21) In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (*ed eventualmente anche del sovrapprezzo*), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22) Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci

b) consiglio di amministrazione o amministratore unico

19 di 28

	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:	
	L'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 26) Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel li-	

21 di 28

	zione del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	CAPO II	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 28) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.	
	ART. 29) Il Consiglio di Amministrazione della società è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi com-	

	ponenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..	
	ART. 30) Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	

	del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assolu-	
	ta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richie-	
	sto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano	
	interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino	
	al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali	
	che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presi-	
	dente della seduta e dal segretario.	
	ART. 31) La rappresentanza legale della società e la firma sociale, di fronte ai	
	terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive ri-	
	guardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrati-	
	va, e in qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coor-	
	dinarne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consiglie-	
	re designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costitui-	
	sce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica va-	

cante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

ART. 32) In alternativa al Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione e la gestione della società sono affidate ad un amministratore unico, che dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea in sede di nomina (per tre esercizi o a tempo indeterminato) ed è rieleggibile: all'amministratore unico spettano la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 33) Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonchè quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 34) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

ART. 35) Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 36) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si ap-

plicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento – insolvenza - liquidazione

ART. 37) La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38) Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

ART. 39) La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 40) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TI-

TOLO VI “Delle società cooperative” del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

F.to: Gina Muraca, Stanislao Amato

"Imposta di bollo assolta in ORIGINE, ai sensi del D.M.
22/02/2007.

"Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese"